



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1

Natura giuridica degli Ordini Professionali

- a) L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un Ente Pubblico non economico di natura associativa che riunisce gli esercenti la professione sanitaria
- b) Esso agisce quale soggetto sussidiario dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici propri della professione sanitaria
- c) L'Ordine è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

Scopo del presente regolamento di gestione, di funzionamento e di organizzazione degli Organi di amministrazione, disciplinari e di controllo dell'Ordine è quello di:

- a) attuare i principi e le disposizioni delle leggi vigenti;
- b) completare ed integrare la normativa di fonte statale;
- c) disciplinare i rapporti dell'Ordine con gli esercenti la professione sanitaria e tra loro per tutto quanto non previsto nelle fonti statali e negoziali.

Art. 3

Organi

Sono organi dell'Ordine:

- a) L'Assemblea degli Iscritti;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Le Commissioni di Albo;
- e) Il Collegio dei Revisori.

CAPO II ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art. 4

Natura giuridica

- a) L'Assemblea degli Iscritti all'Ordine è organo collegiale, permanente, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, sottoposta alle variazioni nella compagine associativa a seguito di iscrizione, cancellazione e sospensione dall'attività professionale.
- b) Essa è costituita dagli Iscritti sia all'Albo dei Medici Chirurghi che all'Albo degli Odontoiatri convocati o in modalità elettiva o in sede ordinaria o straordinaria



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 5 Sede adunanze

- a) Le adunanze dell'Assemblea degli Iscritti si tengono presso la sede sociale o presso diverso luogo atto a garantire la piena accessibilità degli aventi diritto e la centralità territoriale.
- b) La sede dell'adunanza dell'Assemblea degli Iscritti deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO III ASSEMBLEA IN MODALITA' ELETTIVA

Art. 6 Assemblea elettiva

Si riunisce ogni quadriennio, non oltre il mese di dicembre dell'anno in cui il Consiglio scade, per eleggere, in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto:

- a) Il Consiglio Direttivo è costituito dai componenti della Commissione di Albo per la professione medica, integrati, secondo quanto previsto al comma 2° dall'art.6 della Legge n. 409/1985, dai due eletti, iscritti all' Albo per la professione di odontoiatra, che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- b) La Commissione di Albo, che, per la professione medica, è costituita da quindici membri corrispondente alla componente medica del Consiglio Direttivo;
- c) La Commissioni di Albo, che, per la professione di odontoiatra, è costituita da cinque componenti iscritti nel medesimo albo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, che, è composto da tre membri di cui un supplente iscritti agli Albi.

L'Assemblea in modalità elettiva si riunisce inoltre:

- aa) per l'elezione suppletive di cui all'art. 22 del D.P.R. 5 /4/ 1950 n.221, quando i componenti del Consiglio Direttivo, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa a meno della metà;
- ab) per il rinnovo degli organi istituzionali a seguito dello scioglimento del Consiglio Direttivo di cui all'art.6 del D.Lgs. C.P.S. n.233/46

Art. 7 Convocazione



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- a) L'Assemblea degli Iscritti in modalità elettiva è convocata dal Presidente dell'Ordine tramite avviso di convocazione da inviarsi a tutti gli iscritti agli Albi, eccetto i sospesi, per posta prioritaria o a mezzo di posta elettronica certificata, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni, e deve contenere l'indicazione dei membri del Consiglio uscenti, dei giorni delle votazioni, che dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi di cui uno festivo, con l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
- b) Della convocazione deve essere, altresì, dato avviso, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine.

Art. 8 Validità

- a) L'assemblea convocata in modalità elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno due quinti degli iscritti, in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti, in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti;
- b) Avverso la validità delle operazioni elettorali, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, è ammesso, da ogni iscritto all'Albo, ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che decide nel termine di sei mesi.

Art. 9 Seggio elettorale - verbalizzazione

- a) I due Sanitari, più anziani d'età e quello più giovane, presenti all'assemblea degli iscritti e non appartenenti al Consiglio, svolgono rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.
- b) per le modalità di svolgimento delle operazioni di voto si osservano gli artt. 17- 18- 19-20 e 21 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n.221
- c) Di tutte le operazioni compiute, il segretario verbalizzante, redige, in duplice esemplare, giorno per giorno, apposito verbale che, munito in ogni foglio del bollo dell'Ordine, viene firmato, pagina per pagina e conseguentemente sottoscritto, dai componenti il seggio elettorale.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

CAPO IV ASSEMBLEE: ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 10

Assemblea Ordinaria

Si riunisce almeno una volta l'anno, non oltre il mese di Aprile dell'anno successivo, per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del Conto consuntivo, oltre che nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 11

Assemblea straordinaria

- a) Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- b) Quando un sesto degli iscritti ne faccia richiesta;
- c) Allorché occorra deliberare sui ricorsi avversi le deliberazioni del C.D. per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs: C.P.S. 233/1946
- d) ove necessiti deliberare in merito alle spese non contemplate nel bilancio di previsione alle quali non può farsi fronte con il fondo per le spese impreviste

Art. 12

Convocazione

- a) L'Assemblea degli Iscritti, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, ne cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento
- b) Per l'Assemblea degli Iscritti in modalità ordinaria o straordinaria l'avviso di convocazione con l'indicazione dell'O.d.G., del luogo della data e dell'ora della seduta deve essere inviato o per posta prioritaria o per mezzo di posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della data stabilita.
- c) E' ammessa la convocazione, con preavviso, sul notiziario dell'Ordine, purché riportata nella stessa in efficace evidenza o con altri mezzi ritenuti ugualmente idonei dal Consiglio Direttivo.
- d) Della modalità di convocazione occorre dare comunicazione agli iscritti attraverso il sito istituzionale dell'Ordine

Art.13

Validità – Inizio lavori –Sedute deserte

- a) L'Assemblea degli Iscritti convocata in sede ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, se interviene almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- b) Si computano come intervenuti, sia in sede ordinaria che straordinaria, gli iscritti che abbiano delegato uno dei presenti. La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione. Nessuno iscritto può essere investito di più di due deleghe.
- c) I lavori delle assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, iniziano appena raggiunto il numero legale.
- d) Trascorsa un'ora dall'orario indicato nella convocazione, non pervenendosi al numero legale, il Presidente dell'Ordine dichiara deserta la seduta.

Art. 14 Svolgimento sedute

- a) Gli argomenti sottoposti alla valutazione dell'organo assembleare sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
- b) Nella discussione degli argomenti posti all'O.d.g. i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
- c) Nessun componente può intervenire più di una volta sullo stesso argomento

Art. 15 Sistema di votazione

Di regola nelle Assemblee ordinaria e straordinaria si adotta il sistema di votazione palese.

- a) Questo può avvenire, su indicazioni del Presidente, attraversoalzata di mano, alzata e seduta, appello nominale, forma tacita; in quest'ultimo caso alla domanda formale del Presidente, se tutti sono d'accordo su una data proposta e nessuno muove obiezione, la stessa si intende approvata.
- b) Le deliberazioni delle Assemblee in sede Ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza di voti, compresi quelli plurimi assegnati per delega ai presenti. In caso di parità, nel sistema di votazione palese, prevale il voto del Presidente, salvo nel caso che la votazione avvenga a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 16 Il processo verbale

- a) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli Iscritti.
- b) Delle sedute dell'assemblee ordinaria e straordinaria viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, che deve riportare il giorno, il mese e l'anno della seduta, i partecipanti e le deleghe attribuite, le modalità ed i risultati delle votazioni e, su espressa richiesta degli interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni inerenti il punto dell'ordine del giorno.
- c) L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea degli iscritti deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché esso sia valido e efficace.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- d) Le deliberazioni delle Assemblee sono pubbliche e divulgate attraverso il sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione Trasparente"

CAPO V ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA

Art. 17 Disposizioni preliminari e generali

- a) E' onere dei Consiglieri dell'Ordine, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo.
- b) Ogni Consigliere dell'Ordine esercita il proprio ruolo di indirizzo, di gestione, di vigilanza di controllo nel rispetto delle funzioni attribuite dal quadro normativo di riferimento, sulla base degli indirizzi prefissati e del bilancio di previsione, all'insegna della trasparenza e dell'imparzialità.
- c) Il Componente del C.D. dell'Ordine ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi di natura patrimoniale e/o personale propri o di congiunti e affini fino al grado massimo di parentela riconosciuto dalla legge.
- d) Ogni Componente del C.D. dell'Ordine, nell'esercizio del proprio ruolo, ispira la propria attività a principi morali ed etici.

Art. 18 Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea convocata con modalità elettiva, fra gli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto.
- b) Esso è composto attualmente secondo le disposizioni di legge da n.15 componenti della Commissione Albo per la professione medica aumentati, secondo quanto previsto dal co.2° dell'art.6 della Legge 409/1985, da n.2 componenti dei cinque complessivamente eletti della Commissione di Albo per la professione di Odontoiatra.
- c) I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- d) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- e) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ordine, salvo quelli riservati per legge alla competenza di altri organi.

Ad esso spettano inoltre le seguenti attribuzioni:

- e1) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- e2) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- e3) designare i rappresentanti dell'Ordine o collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- e4) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- e5) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
- e6) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all'Albo;
- e7) interporre, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali abbia prestato o prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre:

- f1) all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine
- f2) a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti "convocata in modalità ordinaria, la proposta di bilancio di previsione e lo schema di Conto Consuntivo
- f3) a stabilire la misura della quota di iscrizione all'albo
- f4) A fissare la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari;

Al Consiglio Direttivo spetta, inoltre, deliberare:

- g1) La iscrizione o la cancellazione dei professionisti dall'Albo della rispettiva categoria
- g2) La dotazione organica del personale dell'Ordine;
- g3) I regolamenti da sottoporre all'esame della Federazione
- g4) I contratti attivi e passivi con altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati
- g5) Ratificare l'operato e le iniziative adottate in via d'urgenza dal Presidente, con deliberazione assunta senza il voto del Presidente stesso;

Il Consiglio può inoltre incaricare propri componenti di esaminare atti e documenti che richiedano un particolare e approfondito studio e quindi riferire. Può altresì nominare esperti al di fuori del Consiglio, su materie oggetto di particolare indagine e studio definendone chiaramente i compiti, le modalità, i criteri, i limiti e termini in ordine di tempo.

Può per particolari questioni, costituire gruppi di lavoro di due o più membri scelti fra i consiglieri, i componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, i Revisori dei Conti e gli iscritti all'Ordine non appartenenti al Consiglio.

Il gruppo di lavoro è coordinato da un consigliere dell'Ordine.

I gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente dell'Ordine e le loro riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; sulle conclusioni del gruppo riferisce in Consiglio il coordinatore.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 19 Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Presidente, oppure quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno è inviato mediante raccomandata A.R. al domicilio del consigliere con preavviso di almeno 5 giorni,

La convocazione può avvenire, con il medesimo preavviso, attraverso Posta elettronica certificata.

- a) E' ammessa, per il componente non ancora fornito di PEC, nelle more, la convocazione tramite mail.
- b) In caso di necessità e urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato telefonicamente o con strumenti telematici, posta certificata o mail, con preavviso di almeno 48 ore prima della seduta.
- c) La seduta del Consiglio Direttivo non è pubblica e si svolge normalmente nella propria sede, ma, per provata esigenza, può tenersi anche in altro luogo del territorio provinciale.

Art. 20 Inizio dei Lavori - Sedute Deserte - Mancanza del Numero Legale

- a) I lavori del C.D. dell'Ordine iniziano appena raggiunto il numero legale.
- b) Trascorsa un'ora dall'orario indicato nella convocazione, non pervenendosi al numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.
- c) La mancanza del numero legale durante lo svolgimento della seduta comporterà prima la sospensione dei lavori e, dopo un tempo ragionevole, protraendosi la situazione di stallo, lo scioglimento della stessa.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 21

Svolgimento delle sedute

- a) Gli oggetti sottoposti alla valutazione dell'organo deliberante vengono affrontati seguendo l'ordine del giorno dei lavori.
- b) Il Presidente o il componente dell'Organo deliberante può proporre un'inversione dell'O.d.g. rappresentandone idonee motivazioni che, ove nessuno si opponga, deve ritenersi accettata. Solo in caso contrario, la richiesta viene sottoposta a votazione.
- c) il Segretario dell'Ordine, su invito del Presidente, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che ove depositato almeno 48 ore prima o inviata all'indirizzo di posta elettronica dei consiglieri, in assenza di osservazioni o proposte di rettifica, prima dello svolgimento del programma dei lavori, si intende approvato.
- d) La richiesta di rettifica redatta in forma scritta, trasmessa anche per posta elettronica, deve contenere l'indicazione specifica delle modifiche che si intendono apportare. Sul punto non è consentita comunque l'apertura della discussione.
- e) Dopo le comunicazioni del Presidente si passa all'esame degli argomenti posti all'O.d.g..

Art. 22

Sistema di votazione

- a) Di regola il C.D. dell'Ordine adotta il sistema della votazione palese.
- b) Questo può avvenire, su disposizione del Presidente, attraverso alzata di mano, appello nominale, forma tacita; in quest'ultimo caso alla domanda formale del Presidente, se tutti sono d'accordo su una data proposta e nessuna muove obiezioni, la stessa si intende approvata.
- c) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, nel sistema di votazione palese, prevale il voto del Presidente.
- d) Per le deliberazioni concernenti persone nonché negli altri casi previsti dalla legge, si adotta lo scrutinio segreto. In caso di parità, nel sistema di votazione segreta, la delibera viene respinta.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 23

Processi verbali

I processi verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario dell'Ordine e debbono riportare il giorno, il mese e l'anno della seduta.

I nomi dei componenti del Consiglio intervenuti, gli argomenti posti all'O.d.G., quelli effettivamente trattati, gli aspetti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore o contro la proposta in discussione, le deliberazioni assunte, le dichiarazioni rese a verbale su specifici argomenti dai consiglieri.

Art. 24

Presidente

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica quattro anni.
- b) Lo Stesso convoca e presiede, avendone prima fissato l'ordine del giorno, l'Assemblea degli Iscritti e il Consiglio Direttivo dell'Ordine;
- c) presiede, inoltre, la Commissione di Albo per l'esercizio della professione medica, sovrintende alla fase procedurale di cui all'art.39 del D.P.R.n.221/50
- d) assicura il buon funzionamento dei lavori degli organi collegiali, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione e ne proclama il risultato;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati degli organi collegiali e adotta i successivi provvedimenti;
- f) decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali e cura che sia fatta menzione esatta nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni adottate
- g) dirige l'attività degli uffici dell'Ordine.
- h) Il Presidente, su questioni urgenti ed indifferibili, per le quali non sia possibile attendere che il Consiglio deliberi in tempo utile, può adottare atti, nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo di cui al precedente art.18, necessari ad assicurare la piena funzionalità nella gestione dell'Ordine; tali atti, adottati sotto forma di determine, sono portati, ai fini della loro ratifica, all'approvazione dell'organo competente nella prima riunione utile. Sono fatti salvi gli effetti di tali provvedimenti sino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.

Art.25

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 26 Segretario

Il Segretario sovrintende l'ufficio di segreteria ed è responsabile del suo regolare funzionamento e ne risponde al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Notifica all'interessato la decisione adottata dalle Commissioni in sede disciplinare.

Autentica le copie delle deliberazioni o degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati ai sensi delle leggi n. 15/68 e 241/92.

Redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea degli iscritti.

Gli è affidato:

- a) L'archivio;
- b) La conservazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea degli iscritti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni;
- c) La tenuta e la conservazione dei registri degli atti compiuti in sede conciliativa (art. 3, lettera g, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946, n.233);
- d) La tenuta e la conservazione dei registri dei pareri espressi dalle Commissioni per gli iscritti agli Albi;
- e) La tenuta dei registri dei verbali e delle deliberazioni adottate dalle Commissioni in sede disciplinare.

Art. 27 Tesoriere

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine. Provvede a pagamenti, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, tramite mandati di pagamento firmati dal Presidente.

È responsabile del pagamento dei mandati, irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio di previsione.

Tiene i seguenti registri anche tramite procedure informatizzate:

- a) Registro cronologico (schede contabili)
- b) Registro contabile (libro giornale)
- c) Inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine.

Può proporre al Consiglio direttivo di deliberare che gli eventuali valori eccedenti siano utilizzati al migliore rendimento presso un Istituto di credito di accertata solidità anche tramite titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

CAPO VI ORGANI DISCIPLINARI

Art. 28 Le Commissioni di Albo

L'esercizio delle professioni sanitarie, in ragione dell'alta rilevanza sociale, è assoggettato, oltre alla legislazione statale, al codice deontologico, vincolante per gli iscritti all'Ordine, che a tale norme devono adeguare la loro condotta professionale.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- a) a) La competenza per la trattazione del procedimento disciplinare è affidata alle Commissioni istituite all'interno dell'Ordine provinciale nel cui Albo è iscritto il sanitario che si rende colpevole di abusi, mancanze nell'esercizio della professione, fatti disdicevoli al decoro professionale.
- b) b) La Commissione di Albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente dell'Ordine.
- c) La Commissione di Albo per la professione Odontoiatra è costituita da cinque componenti eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 della L.409/85.
- d) Dopo l'elezione, nella prima riunione dell'organismo disciplinare si procede alla nomina, tra i componenti eletti, del Presidente, che presiede la Commissione, e alla scelta del segretario verbalizzante

Art. 29 **Procedimento disciplinare**

- a) Ha la natura giuridica di un procedimento amministrativo costituito da un insieme di atti e da un provvedimento.
- b) Il potere disciplinare è esercitato dall'Ordine competente nei confronti dei propri iscritti, nell'Albo dove il Sanitario risulta iscritto.
 - c) Le cause che determinano l'inizio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 221/50, sono: abusi, mancanze nell'esercizio della professione o qualunque cosa che possa configurare fatti disdicevoli al decoro professionale. Il Sanitario è tenuto alla conoscenza del codice deontologico, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare
 - d) Il procedimento disciplinare ha inizio:
 - d1) d'ufficio,
 - d2) su richiesta del Ministero Della Salute.
 - d3) su richiesta del Procuratore della Repubblica
 - e) Il Presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo della professione medica o della professione odontoiatrica, venuto a conoscenza di fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, sia mediante acquisizione diretta di informazioni che a seguito di segnalazione:



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- e1) svolge, in via preliminare, una sommaria verifica delle circostanze volte a valutare se i fatti sono potenzialmente idonei ad avviare un procedimento nei confronti dell'iscritto.
- e2) in caso affermativo, con lettera raccomandata o PEC, convoca il sanitario esponendo in modo sintetico i motivi della stessa.
- e3) nel corso dell'audizione del sanitario espone i motivi della convocazione e pongono le domande utili all'acquisizione delle informazioni finalizzate alla decisione della competente commissione ad aprire o meno il procedimento.
- e4) dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale in cui vengono riportate con esattezza le domande del Presidente della Commissione per gli iscritti all' Albo della professione medica o della professione odontoiatrica dell'Ordine, o e le risposte del sanitario.
- f) è facoltà del sanitario riservarsi, entro sette giorni successivi, di presentare controdeduzioni per iscritto di risposta alle domande poste dal Presidente della suddetta Commissione o ad integrazione di quanto già dichiarato.
- g) Il Presidente di Albo invia, quindi gli atti istruttori ed il verbale alla competente Commissione a cui spetta decidere se aprire il procedimento disciplinare o disporre l'archiviazione ovvero affidare al Presidente il mandato di esperire ulteriori indagini.
- h) se l'organo collegiale ritiene di dovere aprire il procedimento nei confronti del sanitario, il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:
- h1) la menzione circostanziata degli addebiti con l'indicazione esatta della norma deontologica violata
 - h2) il termine non inferiore a venti giorni, e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale lo stesso può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie deduzioni scritte.
 - h3) L'indicazione del luogo, giorno, ed ora del giudizio disciplinare;
 - h4) L'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza.
 - h5) L'indicazione che può farsi assistere da un avvocato e/o da un consulente tecnico
- e 2.1) Nel caso di richiesta del Ministero della Salute, la Commissione professionale competente ha l'obbligo di dare inizio al procedimento disciplinare non potendosi avvalere del potere discrezionale di archiviazione
- e3.1) Quanto sopra, analogamente, si estende alla richiesta del Procuratore della Repubblica

Art. 30

Il Giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare

- a) Il giorno fissato per la celebrazione del procedimento disciplinare, il Presidente di Albo invita il relatore a procedere all'esposizione dei fatti addebitati e delle circostanze emerse dall'istruttoria;
- b) si prosegue, successivamente, a sentire il sanitario che deve comparire personalmente o, se ritiene, farsi assistere da un avvocato o da un consulente tecnico che devono limitare i loro interventi solo a questioni procedurali o tecniche.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

c) conclusa la trattazione orale, l'incolpato e chi lo assiste, vengono invitati ad allontanarsi, per consentire alla Commissione di riunirsi in camera di Consiglio di assumere la propria decisione.

Art. 31

Validità Delle Sedute Delle Commissioni di Albo

- a) Per la validità della riunione della Commissione di albo è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti della medesima Commissione.
- b) La Commissione di Albo, ove non esaurisca i lavori nella seduta per la quale è stata convocata, per il principio di unicità del giudice, rimane immutata nella composizione del collegio giudicante fin all'esaurimento dei propri lavori.
- c) La decisione inerente il procedimento disciplinare è presa a voto palese, a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente di Commissione di Albo.
- d) Le sedute delle Commissioni di Albo non sono pubbliche, si svolgono, di regola, presso la sede sociale dell'Ordine e non possono assistere componenti diversi da quelli della Commissione.

Art. 32

Verbalizzazione dell'Organo disciplinare

- a) Della seduta dell'Organo Collegiale per l'esame del procedimento disciplinare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nel quale sono riportati, ai sensi dell'art.46 del D.P.R.221/50, il giorno, mese e anno della seduta, i nomi dei componenti dell'organo disciplinare intervenuti, i giudizi esaminati, i fatti addebitati, le prove assunte, il provvedimento adottato e il dispositivo delle decisioni assunti in merito ciascun procedimento.
- b) L'atto formale della Decisione, sottoscritta dal Presidente della Commissione di Albo e dall'Estensore, va redatta separatamente dal verbale e non necessariamente contestuale, e deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, ed il dispositivo.
- c) Il provvedimento viene pubblicato mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria della Commissione che provvede, tramite il segretario dell'Ordine, a notificare, attraverso raccomandata A.R. o posta certificata (PEC) all'interessato, copia conforme all'originale.
- d) Dell'esito del giudizio disciplinare viene data, dal Presidente dell'Ordine, comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R o posta certificata (PEC) al Ministero della Salute e al Procuratore della Repubblica.
- e) Le decisioni adottate dalle commissioni di Albo devono essere trasmesse, a cura del Presidente dell'Organo disciplinare, al Consiglio Direttivo per la presa d'atto.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 33 Sanzioni Disciplinari

In conformità a quanto previsto dall'art.40 del D.P.R. 221/50, le sanzioni disciplinari possono consistere in

- a) Avvertimento, cioè la diffida rivolta al colpevole a non ricadere nella nuovamente nella mancanza commessa.
- b) Censura, che costituisce una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- c) Sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi salvo quanto stabilito dall'art.43 D.P.R. 221/50.
- d) Radiazione dall'Albo, pronunciata contro l'iscritto quando con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
- e) Il Sanitario radiato dall'Albo può essere riscritto, dove risulti che lo stesso abbia tenuto irreprensibile condotta, purché trascorsi almeno cinque anni dai provvedimenti di radiazione e, nel caso di condanna penale, sia avvenuta la riabilitazione.

Art. 34

Esecutività dei provvedimenti disciplinari

- a. Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo quando siano trascorsi 30 giorni dalla notifica. Entro tale termine il Sanitario può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo di giurisdizione speciale istituito presso il ministero della Salute.
- b. Il ricorso ha effetto sospensivo ad esclusione di quelli per i quali la legge prevede la sospensione o la radiazione di diritto.
- c. Le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione.
- d. I provvedimenti, di sospensione o di radiazione, allorché definitivi, vanno comunicati a tutti gli Ordini provinciale alle autorità e agli enti di cui all'art.2 del DPR 221/50

Art. 35

Prescrizione dell'azione disciplinare

I termini di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art.51 del DPR 221/50, è di cinque anni.

Esso decorre:

- a) per la violazione della norma deontologica, dal momento in cui si è avuta conoscenza dei fatti.
- b) per la condanna penale, qualora l'Ordine non abbia dato inizio ugualmente all'azione disciplinare, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Il termine di prescrizione si interrompe quando il procedimento disciplinare regolarmente avviato venga sospeso dalla Commissione di Albo, in attesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale per la rilevanza nel giudizio disciplinare.

Art. 36

Incidenza del procedimento penale su quello disciplinare

- a) L'Ordine nell'ambito della propria autonomia, ai sensi della legge 97/2001, può procedere disciplinarmente a carico di quei sanitari nei cui confronti è pendente un procedimento penale. Fatti irrilevanti in sede penale possono essere invece ritenuti idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dare luogo a responsabilità disciplinare.
- b) Motivi di opportunità, fra cui rientrano l'interruzione dei termini di prescrizione, possono indurre l'Ordine ad aprire il procedimento disciplinare deliberando la contestuale sospensione dello stesso, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza
- c) La sospensione non si applica nei confronti del sanitario a carico del quale siano state applicate misure di sicurezza o di confino di polizia o l'ammonizione

CAPO VII

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 37

Collegio Dei Revisori Dei Conti

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli Albi. Il Presidente è individuato tramite procedura di evidenza pubblica successivamente all'elezione degli altri componenti; la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, in ottemperanza dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è disposta mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'OMCeO.
- b) Esso dura in carica quattro anni coincidenti con gli organi di amministrazione attiva e disciplinari dell'Ordine.
- c) La seduta d'insediamento dell'Organo è indetta dal componente più anziano d'età.
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità gestionale, amministrativa e contabile dell'Ordine e svolge i compiti previsti dal l'art.2403 e seguenti del codice civile, per quanto applicabile, all'uopo redigendo appositi verbali.
)Il C.R.C. vigila sull'osservanza della legge sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile con l'espressione obbligatoria di pareri sugli atti deliberativi riguardanti la proposta del C.D. all'Assemblea degli Iscritti inerente il bilancio di previsione e le eventuali proposte di variazione adottate nel corso dell'esercizio, il Conto Consuntivo, la contrazione di mutui, la ricognizione e il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la alienazione dei crediti per inesigibilità e il riconoscimento formale dei debiti e ogni altro adempimento previsto dalle vigenti normative, effettua i controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli a custodia.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- e) I Membri del Collegio possono procedere a richieste di chiarimenti e documentazioni, controlli e ispezioni anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate dalle leggi e dai regolamenti
- f) I Revisori possono assistere alle sedute del C.D. a tal fine copia della convocazione dello Stesso è inviata ai membri del collegio nei termini e con le modalità previste per i componenti dell'Organo di amministrazione.
- g) Il membro supplente del collegio può altresì essere chiamato, su invito del Presidente dell'Ordine, ad assistere alle sedute del C.D.
- h) Allo Stesso, su invito del Presidente dei Revisori, può essere richiesto di coadiuvare i membri effettivi nell'ambito delle funzioni di controllo.
- i) Il Collegio, nel rispetto del quadro normativo e nell'ambito della propria autonomia stabilisce la cadenza e le modalità delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.
- j) I verbali del collegio sono trasmessi al Presidente dell'Ordine e trascritti nell'apposito registro.

CAPO VIII

Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 38

Esercizio finanziario, bilancio di previsione e Conto Consuntivo

- a) L'esercizio finanziario dell'Ordine si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Il bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo sono adottati dal Consiglio Direttivo e, accompagnati dal parere dei Revisori dei Conti, approvati dall'Assemblea degli Iscritti entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- c) Qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce, il Consiglio Direttivo può autorizzare, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio adottato dal Consiglio Direttivo, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Art. 39

- a) Il presente regolamento verrà modificato o integrato in caso di modifiche al quadro normativo di riferimento.
- b) Le decisioni afferenti fattispecie non previste dal presente regolamento competono al Presidente sentito il Consiglio Direttivo dell'Ordine.
- c) Esso entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Sauro Buongarzone)

IL PRESIDENTE
(Dott. Romano Mari)